

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile – Impresa 1 (ex Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile – I 3), composto da

dott. Stefano Cardinali Presidente

dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

d.ssa Margherita Libri Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 63638, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2017 e vertente

TRA

CESPIM – CENTRO STUDI PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a

ATTRICE

E

in persona del procuratore generale

e

in qualità di eredi di

elettivamente domiciliati a

0



in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta a seguito di riassunzione,

E

elettivamente domiciliato a

, in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

CONVENUTI

OGGETTO: domanda di risarcimento danni nei confronti dell'organo amministrativo di S.r.l..

CONCLUSIONI:

per l'attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 4/12/2017): “ ... l'avv.to precisa le conclusioni come da atto di riassunzione del 13/12/2016; in via istruttoria insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c. e in atti, da intendersi tutte espressamente riproposte alla fase decisoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto delle stesse. ...”;

per i convenuti Ballavia e + (verbale dell'udienza di p.c.): “ ... L'avv.to precisa le proprie conclusioni, come da foglio già inviato telematicamente e che rimette anche in copia cartacea, unitamente a copia della sentenza del Tribunale di Roma n° 3191/2016 emessa fra Confapi e contesta e non accetta il contraddittorio su domande nuove ed eventuali mutamenti di domanda di parte attrice....”;

per il convenuto (verbale dell'udienza di p.c.): “ ... L'avv.to Testone richiama quanto dedotto nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c. e precisa le conclusioni come da comparsa di risposta a seguito di riassunzione del 30/3/2017; dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte attrice ...”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti Luigi Maria, e l'attrice Cespim – Centro Studi per l'Innovazione d'Impresa S.r.l. (nel prosieguo solo Cespim), richiamate le vicende connesse alla sua costituzione ed alle sue finalità, allegava che i convenuti -il come presidente del CdA dall'1/3/2006 al 15/10/2013; la come consigliere dal 5/6/2008 al 15/10/2013 ed amministratore



delegato dall'1/3/2006 al 18/5/2011; il [redacted] come consigliere ed amministratore
delegato dal 2/5/2012 al 15/10/2013; il [redacted] come consigliere ed amministratore
delegato dal 15/4/2011 al 25/5/2012 ed il [redacted] come amministratore di fatto dal
20/3/2008 al 31/12/2012- avevano posto in essere, quali appunto amministratori di
diritto (i primi quattro) ed amministratore di fatto (il quinto), una serie di condotte di
mala gestio che erano risultate gravemente lesive del patrimonio e dell'immagine della
società, il tutto come meglio indicato in citazione; che pertanto, modificata la
governance, era interesse di essa attrice agire per la condanna dei convenuti al
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti in conseguenza della condotta
inadempiente di costoro. Tanto premesso, l'attrice concludeva per il risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, i quali concludevano nel merito per
il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza non definitiva n° 6216/2016 del 22-25/3/2016 era dichiarata
l'improponibilità della domanda attrice nei confronti dei convenuti [redacted] Luigi
Maria, [redacted] e [redacted] per previsione nello Statuto della Cespim,
nel testo in vigore nella pendenza del rapporto, di clausola compromissoria per arbitro
irrituale, mentre con separata e contestuale ordinanza era disposta la rimessione della
causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti
e [redacted]

All'udienza del 26/9/2016, a seguito di rinvio dalla precedente udienza del
16/5/2016 con concessione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., veniva dichiarata
l'interruzione del processo a seguito del decesso del convenuto [redacted] come
dichiarato dal proprio legale.

Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato alle odierne parti convenute,
la Cespim, richiamati gli atti e i fatti di causa, chiedeva fissarsi udienza per la
prosecuzione del giudizio nei confronti appunto di [redacted] e degli eredi
di [redacted] Tanto premesso, la società attrice rassegnava le seguenti
conclusioni, poi richiamate all'udienza di p.c.: “ ... Cespim s.r.l. - Centro Studi per
l'Innovazione d'Impresa S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come
in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, richiamato tutto quanto dedotto, eccepito
e richiesto nell'atto di citazione, negli scritti conclusionali depositati nel novembre-



dicembre 2015, nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e a verbale durante tutte le udienze, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, confermata la riserva di appello ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c. avverso la sentenza n. 6216/2016 e fermi ed impregiudicati ogni pretesa, diritto ed azione nei confronti dei sig.ri Luigi Maria e nonché di ogni altro corresponsabile, chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto al sig. ed agli eredi del sig. sig.ra e ed all'esito -previa ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate da parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. in atti- accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti e nei confronti di CESPIM - Centro Studi per l'Innovazione d'Impresa S.r.l., condannare e -e per quest'ultimo, deceduto, i suoi eredi e (in solido tra loro ovvero disgiuntamente per la posizione del *de cuius*)- in solido ovvero in via subordinata disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione nelle quote e misure ritenute di giustizia, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla società attrice da quanto dedotto in atti, liquidandoli -quanto alla componente patrimoniale- nella misura complessiva di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), e -quanto alla componente non patrimoniale- in quella di Euro 200.000,00 (duecentomila/00): ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che emergeranno dall'istruttoria, anche mediante ctu, o saranno ritenute di giustizia, anche mediante determinazione equitativa. Il tutto con attualizzazione dei danni al momento della decisione, anche mediante interessi, al maggiorato saggio ex d.lgs. 231/2002, maggior danno ex art. 1224 c.c. e rivalutazione monetaria a decorrere dal danno cagionato e sino all'effettivo risarcimento. Rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e domande proposte dai convenuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%. In via istruttoria si insiste sin d'ora per l'ammissione di tutte le istanze articolate da Cespim s.r.l. nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. in atti e per il rigetto di quelle avversarie".



Con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione si costituivano in giudizio _____ in persona del procuratore generale _____ e _____ quali eredi di _____ i quali, ricordato che il *de cuius* era stato amministratore delegato di Cespim per soli undici mesi dal 15/4/2011 al 12/3/2012, ribadivano l'infondatezza della domanda in quanto non vi era prova dell'effettiva riconducibilità al predetto di atti di *mala gestio*, così come non vi erano prove del preteso danno. Tanto premesso, come riportato nel foglio di pc. depositato all'udienza del 4/12/2017 e preso in considerazione unicamente in ordine alle conclusioni ivi rassegnate, i convenuti concludevano nei seguenti termini: "Respingere le domande attoree. Visto l'art. 96 cpc condannare CESPIM al risarcimento del danno nella misura determinanda e che si propone nell'1% del petitum, e dunque in Euro 50.000, che saranno devoluti in beneficenza per la ricerca contro la leucemia (la malattia che ha ucciso il sig. _____ Con il favore delle spese e del compenso professionale".

Con deposito di apposita 'comparsa di costituzione e risposta in riassunzione' si costituiva nel giudizio così riassunto anche il convenuto _____ il quale, contestata la fondatezza della domanda attrice, instava per il rigetto della domanda stessa, rassegnando le seguenti conclusioni, richiamate all'udienza di p.c.: "Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia respingere le domande formulate da Cespim Srl, in quanto prive di ogni e qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".

La causa era istruita solo documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all'udienza del 4/12/2017 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 22/2/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice, attualmente da esaminare solo nei confronti di _____ e degli eredi di _____ è infondata e va rigettata.

Richiamato quanto esposto in precedenza, appare opportuno delineare il quadro normativo di riferimento in materia di *mala gestio* dell'amministratore e di esercizio della relativa azione sociale di responsabilità.



L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ...” (terzo comma).

In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.

La che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari *quorum* come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere *iure proprio* il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi dell'azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c..

Dunque il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di *mala gestio* del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.



Nel caso di specie l'azione sociale di responsabilità, nei confronti degli odierni convenuti (uno amministratore di diritto -il [] e l'altro preteso amministratore di fatto -il [] per asseriti atti di *mala gestio*, è stata promossa direttamente dalla società, pacificamente legittimata -per quanto detto- all'esercizio della relativa azione.

Non si è posto -e non si pone- alcun problema di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., come invece nel caso di azione di responsabilità promossa da parte del socio nei confronti dell'organo amministrativo in carica.

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.a., è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.



Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).

In tale prospettiva è allora intuibile, dando così continuità all'orientamento dell'Ufficio, che le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta della documentazione contabile, non sono di per sé causa di danno e conseguentemente fonte di obbligo risarcitorio a carico dell'amministratore, dovendosi sempre verificare, ai fini risarcitori, l'esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società in conseguenza della condotta dell'organo amministrativo; è peraltro indubbio che artifici contabili possano essere segnali rivelatori di condotte censurabili e finalizzati ad occultare distrazioni o a giustificare in via meramente contabile esborsi o utilizzi di finanze societarie, effettuati al di fuori del perseguimento di interessi sociali.

In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate



da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Sempre come discorso di carattere generale, vista la domanda nei confronti del convenuto va ricordato che, in base a condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28819/2008; Cass. 6719/2008; Cass. 9795/1999), è amministratore di fatto chi, pur in assenza di una qualsivoglia formale investitura da parte della società, si sia ingerito sistematicamente e non occasionalmente nella gestione sociale, con la conseguenza che, nel caso in cui dovesse in concreto emergere un siffatto esercizio sistematico e completo dell'attività gestoria, sarebbe ipotizzabile una responsabilità in via diretta ed illimitata di costui, in concorso con gli amministratori (formali) per l'intera gestione sociale; quindi è necessario fornire, da parte di chi invoca una tale situazione, la prova, in base a conferente allegazione, che vi è stato in concreto un siffatto esercizio sistematico e completo dell'attività gestoria.

Da ultimo, in punto di rito, ribadisce il Collegio che per i precedenti giurisprudenziali, a prescindere da qualsiasi rilievo sulla rilevanza ed attinenza al caso concreto, non può essere applicata la disciplina in tema di produzioni documentali e di osservanza dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; quindi non è inammissibile il richiamo o la produzione di precedenti giurisprudenziali anche con la comparsa conclusionale, anche in considerazione del fatto che l'altra parte ha ancora a disposizione la memoria di replica per eventuali controdeduzioni sulla rilevanza in fatto o in diritto del precedente giurisprudenziale richiamato o prodotto.

Chiusa questa doverosa premessa espositiva e richiamati i fatti su indicati, vanno riportate le contestazioni, quali pretese condotte di *mala gestio* dei convenuti.

In particolare è stato allegato in citazione che Cespim, costituita e controllata da CONFAPI (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata), organizzazione sindacale che rappresenta le piccole e medie imprese e titolare del



99,9% del capitale sociale della stessa Cespim, era una società di servizi, utilizzata da CONFAPI, quando quest'ultima non operava direttamente con le proprie risorse e le proprie strutture, per realizzare i compiti istituzionali di essa controllante; che pertanto compito di Cespim era quello di realizzare ricerche, progetti, edizioni di libri, riviste e giornali, organizzare convegni ed ogni altra attività di formazione e studio destinata a favorire lo sviluppo della 'piccola e media impresa'; che la CONFAPI, unitamente alle più rappresentative OO.SS. dei lavoratori (CGIL, CISL e UIL) ed in attuazione della L. 388/2000, aveva costituito un fondo interprofessionale paritetico (FAPI – Fondo di Formazione delle piccole e medie imprese); che, per quanto di interesse, il FAPI riceveva dall'INPS i contributi delle imprese aderenti e li impiegava per sostenere le attività e gli scopi del Fondo stesso, attraverso tutta una serie di attività, tra le quali rilevavano, ai fini del giudizio, quelle c.d. 'propedeutiche', ossia quelle attività destinate a favorire e ad agevolare, tra l'altro, la promozione dell'adesione delle aziende al FAPI nonché i vari progetti approvati e perseguiti dal Fondo e le sue altre attività; che, dopo un periodo iniziale in cui i fondi erano stati utilizzati da appositi comitati ovvero da CONFAPI, a partire dal 2007-2008 il FAPI aveva iniziato ad impiegare i fondi per le 'attività propedeutiche' anche con la relativa assegnazione a Cespim (oltre che alla stessa CONFAPI) mediante singoli 'progetti', diretti alla promozione ed allo sviluppo del Fondo, alla realizzazione di eventi promozionali, all'elaborazione di studi e ricerche su argomenti correlati alle attività formative; che, poiché erano gestiti ed erogati contributi che, pur se di provenienza privata, erano comunque erogati attraverso l'INPS, il FAPI ne assoggettava l'impiego alle norme sull'evidenza e la spesa pubblica previste dal D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti); che anche per le anzidette 'attività propedeutiche', assegnate tramite apposite convenzioni per l'espletamento delle stesse, il FAPI aveva imposto (oltreché a CONFAPI) anche a Cespim di ricorrere alla gara europea (in caso di affidamenti all'esterno di valore superiore a 200.000,00 euro) o, quantomeno, alla procedura di c.d. gara ristretta (in caso di valore superiore a 20.000,00 euro), con possibilità di affidamento diretto solo in caso di valori inferiori a tale ultima soglia; che Cespim aveva in questo modo iniziato a ricevere, ora direttamente dal FAPI ora attraverso CONFAPI, cospicui contributi in denaro per lo svolgimento delle su richiamate 'attività propedeutiche'; che inoltre, parallelamente, Cespim aveva ricevuto anche ulteriori somme da altri enti per lo svolgimento di analoghe attività.



Tanto premesso e richiamata anche la pretesa responsabilità del presidente di Cespim dall'1/3/2006 (fino al 15/10/2013) e nel contempo presidente di Confapi e poi anche presidente del FAPI (in data 12/4/2007), nonché presidente della Fondazione Confapi, e degli altri componenti del Cda nonché appunto del quale preteso amministratore di fatto, l'odierna attrice ha individuato la condotta di *mala gestio* di costoro nell'inspiegabile ed irragionevole affidamento di centinaia di incarichi a soggetti esterni in relazione alle c.d. attività propedeutiche, nell'altrettanto inspiegabile ed irragionevole affidamento di consulenze frammentate e moltiplicate, nella dispendiosa costituzione di numerose (e completamente inutili) Cespim territoriali, nonché nelle attività svolte in conflitto di interessi al fine di favorire soggetti (persone fisiche o giuridiche) riconducibili ai convenuti

Sempre a detta dell'attrice si era trattato “ ... di una massa enorme, ingiustificata e ingiustificabile, di affidamenti contrattuali, analiticamente indicati nell'atto di citazione ... e nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., ... , con i quali, a fronte di causali generiche e moltiplicate più volte ..., sono state fatte pagare dalla società attrice a terzi incaricati cifre incredibili nel loro totale, mediante numerosi contratti di piccolo importo. ...”, con la precisazione che tutto ciò era avvenuto “ ... a fronte: -di attività delle quali in gran parte non esiste alcuna prova di effettiva esecuzione e che, quando rese, sono risultate espletate infatti non dai soggetti formalmente incaricati ma da dipendenti e collaboratori interni Cespim, già quindi pagati; -di attività che, a monte, non v'era alcuna ragione pratica o giuridica di affidare all'esterno ai predetti terzi, in quanto Cespim disponeva di notevoli risorse umane interne: ossia di propri collaboratori e dipendenti ... che dunque avrebbero potuto svolgerle facendo uso delle strutture della società o di quelle confederali (e che di fatto sono stati chiamati a svolgerle, in assenza di attività pratica da parte dei terzi formalmente incaricati) evitando di pagare soggetti terzi; -di attività che, comunque, i terzi formalmente incaricati erano già obbligati a svolgere in forza di altri contratti, per incarichi ricevuti sempre da Cespim s.r.l. o dalla sua controllante: di modo che costoro hanno percepito un compenso ‘moltiplicato’ ed ingiustificato, visto che sul piano giuridico erano già tenuti a rendere le stesse attività in dipendenza di altri incarichi con manifeste sovrapposizioni temporali per le medesime attività e con immotivate duplicazioni dei costi e dei pagamenti fatti ai ‘consulenti’ Cespim ... e a quelli CONFAPI ...; -di incarichi contrattuali non solo moltiplicati



soggettivamente in favore dei destinatari (beneficiari di corrispettivi non dovuti, in quanto affidatari di incarichi sovrapponibili per lo stesso oggetto), ma anche frammentati oggettivamente pur attenendo ad uno stesso progetto o ad uno stesso obiettivo sostanziale; -di incarichi affidati disattendendo qualsiasi procedura di scelta del contraente, affidandoli a titolo oneroso in violazione non solo delle regole di diligenza ma anche direttamente delle procedure competitive di evidenza pubblica imposte dal FAPI, dall'Unione Europea, dal Fondo Dirigenti PMI, dall'ISFOL e da ISFORAPI e, comunque, dalla natura pubblicistica dei fondi ...; -di incarichi dati sempre agli stessi soggetti ...; -di terzi 'incaricati' che erano sempre le stesse persone giuridiche e fisiche, tutti privi di specifica professionalità, ora direttamente rappresentati da società-schermo (cancellate o liquidate poco dopo o poco prima l'uscita di scena del e da Confapi e Cespim), ora da beneficiari di più incarichi sovrapponibili e nominativi sempre ricorrenti: tutti riconducibili al (e al e altri corresponsabili) che, quindi, ha operato in sostanziale conflitto di interessi, dando incarichi a 'sue' società o soggetti a lui collegati. ..."; che " ... (i)l tutto è avvenuto sia in relazione agli incarichi ... destinati alle c.d. attività 'propedeutiche' ... , sia in relazione ad una non meno inferiore mole di incarichi di consulenza generica per altre attività. ..."; che " ... a quanto sopra si aggiunge la vicenda ... della costituzione inutile fatta fare a Cespim s.r.l. di una pletera di società territoriali dove poi sono stati collocati soggetti collegati al duo col secondo direttamente amministratore: in questo modo facendo sostenere alla società attrice spese e costi del tutto evitabili ed inutili, atteso che le attività ben potevano esser svolte direttamente dalla concludente, visto anche il suo oggetto sociale. Sicché del tutto antieconomico e privo di qualsiasi giustificazione è stato già di per sé costituire altre persone giuridiche (alle quali poi, ..., si sono affidati incarichi) e così operando in modo antitetico al canone di contenimento delle spese che derivava dalla situazione economico-finanziaria di Cespim nel predetto periodo. ..." e che " ... tutte tali società fatte costituire dalla persona giuridica attrice poi sono in effetti cadute -a causa di una gestione simile a quella qui criticata- in una crisi economico-finanziaria non meno grave di quella di Cespim, tant'è che sono state quasi tutte poste in liquidazione o cancellate dal registro delle imprese ..." (cfr. da ultimo, comparsa di risposta di parte attrice).



Con specifico riferimento alla posizione del convenuto l'attrice ha ulteriormente allegato che costui era il sostanziale gestore della società, insieme agli amministratori di diritto, ed operava quale amministratore di fatto della società stessa; che invero, apparentemente legittimato da due contratti di consulenza (uno in data 20/3/2008 e l'altro in data 1/1/2009) e dalla carica di Direttore Generale della CONFAPI, il aveva in realtà operato in totale autonomia come vero e proprio amministratore di fatto di Cespim, unitamente agli altri convenuti, amministratori di diritto; che la responsabilità del per fatti analoghi a quelli dedotti in questo giudizio, ma commessi in danno della controllante di Cespim, era stata già accertata dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro con sentenza n° 3191/2016, resa nei giudizi riuniti R.G. nn° 1186 e 7500/2014 e di cui si invocava l'autorità ex art. 337, 2° comma, c.p.c.; che invero il era stato riconosciuto responsabile e condannato al risarcimento dei danni in favore di CONFAPI (controllante al 99% Cespim) per fatti sovrapponibili a quelli dedotti ai punti da 19 a 42 dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio.

Con riferimento invece alla posizione del -per praticità espositiva si fa semplicemente riferimento al *de cuius*- la responsabilità del predetto, in relazione al periodo in cui era stato in carica (dal 15/4/2011 al 25/5/2012), andava affermata in quanto costui non solo aveva posto in essere direttamente atti formali dannosi, ma non aveva mai espresso alcun genere di dissenso o intervento a fronte della gestione dell'amministratore di fatto e degli altri corresponsabili.

Tanto premesso ed in applicazione del principio sulla ragione più liquida, la domanda risarcitoria va rigettata, in quanto, a prescindere da ogni valutazione sulla qualifica e sulla condotta del e sulla condotta del non vi è prova dell'esistenza stessa del danno patrimoniale asseritamente sofferto dalla società a causa della condotta del primo (quale preteso amministratore di fatto) e del secondo convenuto (quale amministratore di diritto): va ribadito che l'azione sociale di responsabilità è finalizzata proprio a risarcire la società dei danni effettivamente causati al patrimonio sociale dalle condotte omissive o commissive dei propri amministratori, siano essi di diritto ovvero di fatto.

Il riferimento alla sentenza n° 3191/2016 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, non appare pertinente, in quanto si tratta di provvedimento emesso in favore di



CONFAPI, soggetto giuridico comunque diverso da Cespim, benché di quest'ultima la prima sia socio controllante.

Per quanto riguarda il preteso danno patrimoniale, valgono le seguenti osservazioni.

Preliminarmente deve essere ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

Sul punto valgono le superiori osservazioni, con richiamo a Cass. SU 26972/2008.

Inoltre, quanto alla liquidazione equitativa, invocata dalla parte attrice, si ribadisce che eventuali lacune in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non possono essere colmate ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).

A proposito del danno patrimoniale sofferto, l'attrice ha allegato che " ... per quanto riguarda le c.d. Propedeutiche e la messe di incarichi affidati, il danno è stato ravvisato (sia pur in misura ingiustamente ridotta) dalla ricordata sentenza n. 3191/2016 con riferimento all'analoga condotta tenuta dal verso CONFAPI: esso è derivato



dall'aver affidato incarichi all'esterno e dall'aver rendicontato da parte CESPIM al FAPI, ISFOL ed altri Enti con 'costi esterni', anziché con costi interni: mentre se Cespim avesse impiegato anche sul piano formale (su quello sostanziale abbiamo detto che sono state comunque le risorse interne a svolgere l'attività, e non i formali incaricati ...) il costo delle risorse interne, avrebbe impiegato le proprie risorse in questo modo e riottenuto i costi (che, quanto al personale, come risulta dalla relazione De Filippo, ammontano per gli anni 2007-2012, ad euro 2.301.066,00 per i dipendenti, euro 674.888,18 per i collaboratori a progetto ...: somme a cui vanno aggiunte le ulteriori cifre versate da Cespim nel predetto periodo ai soggetti legati da rapporti di consulenza sia con la concludente che con la CONFAPI ..."; che " ... invece i costi di dette risorse interne ..., in quanto rimasti formalmente estranei alle attività rendicontate per effetto della scelta di affidare all'esterno gli incarichi, non sono stati rimborsati da FAPI, ISFOL ed altri Enti: in quanto a tali Enti sono stati presentati rendiconti con costi derivati da affidamenti all'esterno. ..."; che " ... si aggiunge a quanto sopra il danno derivato da ciò, che tali risorse interne di Cespim -società che CONFAPI aveva costituito perché svolgesse essa l'attività, non avendo altrimenti senso come società di servizi- non solo non sono state 'rimborsate' nel senso anzidetto, ma comunque anche distolte da altre possibili attività perché di fatto impiegate per supplire all'omessa attività dei terzi affidatari degli incarichi ..."; che " ... Al danno enunciato sopra, si aggiunge anche quello derivante da ciò, che a Cespim s.r.l. sono stati fatti concludere anche contratti di collaborazione e consulenza 'generici' con gli stessi terzi che erano stati beneficiati con i contratti per le 'propedeutiche' ..." e che " ... ammonta a milioni di euro l'ammontare degli importi che sono stati inutilmente versati da Cespim s.r.l. ai predetti destinatari degli incarichi e consulenze dedotti in atti, non solo per le c.d. propedeutiche ma anche per tutti gli altri ... : cifra che la relazione BDO Italia del 14.1.2014 ha quantificato in euro 3.082.457,00 per le propedeutiche, a cui vanno aggiunte tutte le ulteriori somme indicate negli allegati alla predetta relazione per le cifre pagate per le consulenze e collaborazioni (euro 674.888,18), che poi non hanno condotto ad alcuna attività e, comunque, ad alcuna attività per le propedeutiche ..." e che " ... si aggiunge il danno consistente negli importi che si sarebbero risparmiati adottando le opportune (e imposte) procedure competitive invece che dare incarichi sempre agli stessi soggetti (è fatto notorio che la selezione consente un risparmio di



spesa), collegati col convenuto ...” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

Le deduzioni di parte attrice non sono condivisibili e conseguentemente la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Orbene, oltre a ribadire che la sentenza n° 3191/2016 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro si riferisce comunque al differente rapporto del con la CONFAPI, osserva il Collegio, quanto al tema delle c.d. attività ‘propedeutiche’, ossia delle attività volte alla valorizzazione del FAPI ed alla promozione dell’adesione delle imprese private al FAPI stesso, con conseguente incremento delle risorse in capo a detto Fondo per effetto delle nuove adesioni, che la domanda risarcitoria trova un limite nel fatto che si trattava comunque di impiego di risorse finanziarie del FAPI, per cui la rendicontazione al FAPI di costi esterni, anziché di costi interni, poteva determinare, a prescindere da ogni considerazione sulla possibilità o meno per Cespim di impiegare fattivamente in dette attività il proprio personale interno (dipendenti e collaboratori), un danno non tanto in capo a Cespim (mero prestatore di servizi sulla base di specifiche convenzioni) quanto, a tutto concedere, in capo al FAPI stesso (committente di detti servizi ed erogatore delle risorse finanziarie sulla base delle ricordate convenzioni), tenuto in ipotesi a sostenere costi maggiori e, conseguentemente, a versare somme maggiori.

In citazione è stato allegato -al punto 6)- che “ ... A partire dal 2007-2008 il FAPI ha iniziato ... ad impiegare i fondi per le propedeutiche non più (o non più soltanto) attraverso l’attività dei Comitati sopra descritti e di CONFAPI, ma provvedendo altresì all’assegnazione a Cespim (oltre che a CONFAPI) mediante ‘Progetti’: diretti alla promozione ed allo sviluppo del Fondo, alla realizzazione di eventi promozionali, all’elaborazione di studi e ricerche su argomenti correlati alle attività formative....” e -al punto 8)- che “ ... Cespim ha in questo modo iniziato a ricevere, ora direttamente dal FAPI ora attraverso CONFAPI, cospicui contributi in denaro per lo svolgimento delle c.d. attività propedeutiche sopra ricordate. ...” ed altresì -al punto 9)- che “ ... Parallelamente, peraltro, Cespim ha ricevuto anche altre somme per lo svolgimento delle sue attività. Rileva in questa sede ... quanto erogato dall’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), ente



nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro. ...” (cfr. citazione).

Dunque, stipulate le specifiche convenzioni in relazione a specifici progetti e quindi allo svolgimento delle richiamate attività ‘propedeutiche’ e ricevendo Cespim le risorse per lo svolgimento di detti servizi dal FAPI, è emerso che le somme erogate dal FAPI a Cespim, soggetto affidatario dei servizi convenuti, corrispondevano al costo in concreto sostenuto in relazione al medesimo progetto e che le stesse erano oggetto di rendicontazione.

A tal riguardo in comparsa conclusionale il convenuto richiamati i rapporti fra FAPI e Cespim, ha condivisibilmente allegato che “ ... le attività affidate a in convenzione, comprese quindi quelle affidate a Cespim, vengono svolte con margine di solo costo, ossia senza la possibilità di lucrare sulle stesse neppure il minimo guadagno (e ciò anche perché Cespim rende un’attività interorganica e non un’attività diretta alla creazione di un profitto). ..” e che “ ... Ne deriva che i finanziamenti che il FAPI eroga ai soggetti affidatari non costituiscono compensi pattuiti a forfait, rispetto ai quali il soggetto affidatario possa ipotizzare di poter ricavare un margine di profitto mediante la riduzione dei costi preventivati, poiché invece presuppongono la necessaria corrispondenza fra la somma stanziata e le spese effettivamente sostenute dal soggetto affidatario per lo svolgimento dell’attività in convenzione. ...” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto

A nulla rileva, in termini di causazione di un diretto danno patrimoniale, il fatto che -a detta della società attrice- l’oggetto sociale di Cespim prevedesse principalmente lo svolgimento delle attività c.d. ‘propedeutiche’ e che pertanto gli amministratori non avrebbero dovuto procedere ad affidamenti di incarichi all’esterno, ma avrebbero dovuto far ricorso al personale interno per lo svolgimento di tali attività: anche in questo caso, il sistema delle convenzioni con FAPI e del finanziamento con rendicontazione porta logicamente ad escludere, a prescindere da ogni altra considerazione, l’esistenza di un vero e proprio danno patrimoniale in capo a Cespim, che non risulta oggetto di pretese restitutorie o risarcitorie da parte di FAPI in relazione alle convenzioni stipulate.

Lo stesso discorso vale anche per gli altri enti affidatari di servizi ed erogatori di risorse finanziarie a Cespim.



Per quanto riguarda il profilo dell'affidamento di incarichi esterni, si tratta di scelte imprenditoriali e comunque non vi è prova del danno in ipotesi direttamente sofferto da Cespim per il mancato impiego del proprio personale, non essendo stato dedotto che il personale interno (dipendenti e collaboratori), non utilizzato per dette attività assegnate a società o professionisti esterni, sia rimasto inattivo ed abbia percepito la retribuzione o comunque il compenso senza fare altro e senza occuparsi delle ordinarie incombenze.

Dunque il personale interno, in difetto di conferente allegazione di segno contrario, ha comunque continuato ad attendere alle occupazioni 'ordinarie', per le quali era retribuito.

Del resto, premesso che non risulta allegata l'indotta inoperatività del personale interno a causa dell'affidamento di incarichi all'esterno, è evidente che il personale interno, a parità di orario ordinario di lavoro, o poteva svolgere la normale attività per così dire 'ordinaria' o poteva svolgere, tralasciando l'attività ordinaria, quella c.d. 'propedeutica' oggetto di incarichi a società o professionisti esterni, non potendosi ipotizzare che, a parità appunto di orario di lavoro e quindi di costi per la società, il personale interno potesse attendere tanto all'attività interna ordinaria quanto a quella, a questo punto non immotivatamente, oggetto di incarichi all'esterno; si rientra quindi in una scelta imprenditoriale di esternalizzazione, che di per sé non appare irrazionale né di per sé maggiormente onerosa per Cespim.

In comparsa conclusionale l'attrice, a pretesa dimostrazione del danno sofferto, ha riportato il seguente schema: "... il FAPI o l'ISFOL chiedevano a Cespim s.r.l. un lavoro valutato 100; Cespim s.r.l. -durante la gestione del [] e altri responsabili- lo faceva fare nella realtà a propri dipendenti e collaboratori, sostenendo i costi degli stessi e delle strutture usate per un totale di 100: ma invece che rendicontare questi costi e farseli rimborsare (e quindi riottenere questi 100), affidava formalmente incarichi a terzi per altri 100, vedendosi rimborsare solo questi ultimi. ..." ed ha allegato che "... il primo costo rimaneva a carico esclusivo di Cespim, costituendo così un danno diretto, al quale si aggiunge sia quello derivato dal fatto che, dovendo impiegare le proprie risorse e strutture interne allo svolgimento delle attività che invece avrebbero dovuto svolgere gli esterni formalmente incaricati, Cespim s.r.l. le ha dovute necessariamente distogliere da tutte le altre attività non eseguendole e poi perdendo chances per altre attività che



avrebbero, secondo l'*id quod plerumque accidit*, potuto dare risultati economici. Al che si aggiunge l'ulteriore danno costituito dalla perdita del possibile margine che sarebbe potuto rimanere a Cespim quale rimborso spese e costi per la messa a disposizione delle strutture materiali, rimborsabili forfetariamente. ..." (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

La tesi di parte attrice non è condivisibile, in quanto, a parte l'assoluta genericità dell'allegazione sulla perdita di *chances* e su di un possibile margine di guadagno -lo stesso uso dei verbi al modo condizionale corrobora l'assunto-, non va dimenticato, da un lato, che non risulta che il personale interno sia stato sottoutilizzato ovvero che abbia ricevuto il corrispettivo senza lavorare o addirittura un corrispettivo maggiore -quindi Cespim, in base ai contratti di lavoro o di collaborazione, doveva comunque pagare il proprio personale interno a prescindere da ciò che materialmente quest'ultimo dovesse fare e concretamente facesse- e, dall'altro, che i costi per i collaboratori esterni erano comunque 'rimborsati' da Fapi e dagli altri enti, così da non costituire un costo per Cespim.

In conclusione la _____ che siano stati affidati a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) incarichi che in ipotesi avrebbero potuto essere svolti dal personale interno di Cespim non è di per sé idonea a determinare un danno patrimoniale per la società, in mancanza di prova di una in tal modo indotta sottoutilizzazione del personale interno, così da essere pagato 'inutilmente'.

Del resto, ragionando *a contrario*, se fosse stato utilizzato solo il personale interno (dipendenti e collaboratori 'interni') anche per la prestazione delle c.d. attività propedeutiche, vi sarebbe stato necessariamente un aumento delle ore di lavoro o comunque, all'interno dello stesso ordinario orario di lavoro, la necessità di contabilizzare le ore di fatto impiegate per attendere a dette attività propedeutiche, da riportare come costi da imputare al FAPI, erogatore delle risorse finanziarie.

La società attrice ha inoltre lamentato che, in talune circostanze, a detti incarichi, formalmente assegnati a soggetti esterni, non sarebbe corrisposta l'esecuzione di conferente prestazione, di fatto poi resa dal personale interno.

Anche in questo caso la _____ che, in ipotesi, sia stato il personale interno, comunque a disposizione di Cespim e da questa retribuito, ad eseguire le attività disattese dai terzi affidatari, esterni alla società, non è di per sé sufficiente a provare che



la società attrice abbia subito un danno patrimoniale, in termini di aumento dei costi del personale interno, in quanto appunto si trattava di personale comunque inserito nella struttura interna di Cespim e da quest'ultima comunque retribuito.

Dunque non è di per sé possibile parametrare allo stipendio o in generale al corrispettivo, versato al personale interno (dipendenti o collaboratori 'interni') nel periodo in ipotesi interessato da detta attività ulteriore, il preteso danno connesso alla richiamata attività 'sostitutiva', asseritamente svolta dal proprio personale per sopperire all'inattività dei soggetti terzi, destinatari degli incarichi esterni; quindi assolutamente non rilevante è il riferimento al costo del personale (lavoratori dipendenti e collaboratori interni) nel periodo 2007-2012 per cui è causa.

Non vi è neanche la prova di un'eventuale maggiorazione dei costi, in conseguenza di un ipotetico maggior impiego del personale interno e quindi di maggior numero di ore lavorate.

Sul punto -come detto- è stato anche allegato che in tali casi il personale interno era stato distolto da altre possibili attività, perché appunto impiegato per supplire all'omessa attività dei terzi esterni, affidatari degli incarichi: l'assoluta genericità dell'assunto non consente di ipotizzare un preteso danno patrimoniale, non essendo neanche stato allegato nulla a proposito di eventuali ritardi nello svolgimento dell'attività 'interna' ovvero di assunzione di altro personale o di altri collaboratori ovvero appunto di effettuazione di lavoro straordinario per supplire a detta 'inerzia' dei terzi esterni.

Le prove costituenti (memoria attorea ex art. 183/6 n° 2 c.p.c.: capp. 141 e 142) e le prove documentali sui costi del personale interno per gli anni 2007-2012 e sul numero nonché sulle caratteristiche professionali del personale interno sono pertanto irrilevanti, in quanto si tratta di personale comunque dipendente o collaboratore e quindi in ogni caso da retribuire.

La prova per testi (capp. da 90 a 105) sulle prestazioni svolte dal personale interno in luogo dei soggetti esterni, incaricati con appositi contratti, oltre ad implicare giudizi non demandabili ai testi, è assolutamente generica, in quanto, ammesso e non concesso che determinate attività, pur formalmente oggetto di incarico esterno, possano essere state svolte da personale di Cespim, non vi è prova che questo abbia in concreto



determinato un maggior numero di ore lavorate per singolo dipendente e quindi un maggior costo del personale, direttamente gravante su Cespim.

Il fatto poi che possano essere state svolte attività ‘propedeutiche’ da parte del personale interno e quindi effettuati versamenti a mezzo bonifici, in favore di detto personale, -cfr. capp. 153 e relativa documentazione richiamata- non costituisce di per sé un danno per Cespim, in quanto -come detto- dette ore, compiutamente contabilizzate, costituivano costi rientranti nei versamenti operati da FAPI per il progetto di riferimento; sotto altro angolo visuale, quand’anche non contabilizzate e rendicontate a Fabi, dette attività, non implicando costi maggiori, erano svolte -come detto- da personale interno, comunque da retribuire.

Per lo stesso motivo e per questi rapporti con FAPI non sono state ammesse le prove costituende relative alle somme corrisposte per gli incarichi esterni; infatti la corresponsione di dette somme, peraltro risultante anche dai bonifici allegati, non costituisce un danno al patrimonio di Cespim, che erogava i servizi commissionati, gestendo i finanziamenti ricevuti.

Le prove costituende sul preteso mancato rinvenimento “ ... in Cespim ...” (così nei capitoli) della documentazione, relativa all’attività commissionata ai soggetti esterni in relazione ai vari progetti indicati, correttamente non sono state ammesse, attesa la genericità della e la mancanza di precisi riferimenti temporali in ordine alla pretesa ricerca documentale ed al preteso mancato rinvenimento (cfr. capp. da 32 a 89 e poi da 106 a 138).

Analoga conclusione, a giustificazione della mancata ammissione dell’incombente istruttorio, sussiste in relazione alla prova per interrogatorio formale, dedotta sugli stessi capitoli.

Per quanto riguarda poi la contestazione in ordine al frazionamento degli incarichi in modo tale da ‘frazionare’ anche gli importi e quindi rimanere sotto la soglia prevista per l’effettuazione di gare pubbliche, osserva il Collegio che di per sé detta prassi, a prescindere da ogni considerazione sulle reali finalità perseguite, non costituisce autonoma fonte di danno per Cespim.

Sul punto, come ben evidenziato nella richiamata sentenza n° 1456/2018 del 22/1/2018 (rg 56817/2014: XVI sezione Civile del Tribunale di Roma, dott. Romano), sentenza prodotta dal convenuto con la comparsa conclusionale, è stato



argomentato che “ ... il mero frazionamento degli affidamenti non è di per sé illegittimo potendo addirittura risultare doveroso, se volto a favorire la partecipazione delle piccole e medio imprese, o funzionale qualora si individui un oggetto specifico dell'appalto suscettibile di autonoma e compiuta esecuzione rispetto ad altri, seppur asservito al medesimo scopo. In ogni caso, il danno patrimoniale dovuto all'artificioso frazionamento degli affidamenti, in quanto elusivo degli obblighi dell'evidenza pubblica, non è in re ipsa ma va provato ...”; quindi si sarebbe dovuto provare, in base a conferente allegazione, che, in ipotesi, un vero regime concorrenziale avrebbe consentito a Cespim un risparmio e quindi un minor impiego di proprie risorse finanziarie ovvero un miglior impiego del personale interno, con conseguenti minori costi direttamente dalla stessa sopportati.

Si ribadisce poi che per Cespim, in presenza di controlli e di avvenuta regolare rendicontazione e di mancate contestazioni da parte del FABI o di altri enti erogatori, non costituiscono di per sé un danno risarcibile né l'impiego né le modalità di gestione dei fondi ricevuti: gli atti di *mala gestio* rilevano in questa sede solo se ed in quanto - come detto- abbiano determinato un danno patrimoniale per Cespim, ossia un'illegittima ed ingiustificata riduzione del patrimonio sociale o delle disponibilità finanziarie proprie della stessa Cespim. Ogni altro profilo attiene ai rapporti fra Cespim e FABI ovvero gli altri enti erogatori di risorse finanziarie ed una responsabilità gestoria, in capo agli organi di Cespim, poteva configurarsi solo qualora FABI o gli altri enti avessero contestato le modalità di gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione ed avessero agito per il risarcimento danni nei confronti di Cespim: nulla risulta al riguardo.

Nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., a pag. 31, la società attrice, a proposito di quanto allegato dal convenuto in ordine alla mancanza di contestazioni da parte del FABI, che aveva erogato i rimborsi per le cd attività propedeutiche, ha eccepito che il nulla aveva dimostrato di quanto allegato; al riguardo ribadisce il Collegio che era onere di parte attrice allegare e provare, quale fatto costitutivo del preteso danno patrimoniale sofferto in proprio, che vi erano state contestazioni e richieste di giustificazione e di rimborso da parte degli enti erogatori, così da rendere, a quel punto, attuale e concreto il danno patrimoniale direttamente e personalmente sofferto dalla stessa Cespim.



Sulla questione dei costi interni e dei costi esterni già si è detto.

E' bene precisare, a scanso di equivoci, che non si discute in questa sede se i fondi ricevuti potessero o dovessero essere utilizzati in questo o in quell'altro modo o se siano stati bene o male impiegati, in quanto oggetto di causa è solo ed esclusivamente la verifica dell'esistenza di un eventuale danno, direttamente arrecato dai convenuti, al patrimonio della Cespim, così da poter configurare una responsabilità risarcitoria in capo a costoro ed in favore della società attrice.

Lo stesso discorso, tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio, riguarda la contestazione relativa al preteso affidamento di incarichi asseritamente inutili, onerosi e talora anche duplicati, in favore di soggetti, direttamente o indirettamente, collegati ai convenuti ed in particolare, in base alle allegazioni attoree, al ed al per mera completezza espositiva si continua a far riferimento al pur non essendo più parte del processo a seguito della ricordata sentenza parziale.

La contestazione sull'asserito conferimento di incarichi sempre -o comunque spesso- alle medesime persone (fisiche o giuridiche) di per sé, senza entrare nel merito di valutazioni che possono essere approfondite in altre sedi, non rileva ai fini della pretesa condotta dannosa nei confronti di Cespim.

Anche in questo caso, a prescindere da ogni altra considerazione, non vi è prova che l'asserita non corretta gestione delle risorse economiche, messe a disposizione di Cespim dal FAPI per lo svolgimento delle attività istituzionali di promozione dell'iscrizione delle imprese al FAPI, abbia creato un danno patrimoniale direttamente a Cespim, viepiù in presenza di controlli da parte di funzionari FAPI, ammessi dalla stessa attrice, e di regolare rendicontazione, di cui la stessa Cespim ha ammesso la necessaria effettuazione alla luce della ricordata natura pubblicistica dei fondi e dello stesso FAPI, e di assenza di contestazioni o azioni di rivalsa nei confronti di Cespim da parte del FAPI stesso.

Dunque non è sostenibile che la pretesa condotta di *mala gestio* dei convenuti, anche a volerla per mera ipotesi ritenere ipotizzabile in tema di gestione dei fondi ricevuti, possa aver causato direttamente un danno patrimoniale a Cespim corrispondente agli importi, tratti appunto dalle risorse finanziarie ricevute, che sono stati asseritamente versati in maniera illegittima o immotivata ai soggetti, esterni a



Cespim, destinatari degli incarichi e delle consulenze, della cui asserita inutilità, duplicazione, esosità, ecc. si duole Cespim.

Le medesime considerazioni valgono per la gestione delle risorse finanziarie provenienti da altri Enti erogatori, come l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

Sempre nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., riprendendo quanto evidenziato in citazione, l'attrice ha poi allegato, come ulteriore fonte di danno, che "... a Cespim sono stati fatti concludere anche contratti di collaborazione e consulenza 'generici' con gli stessi terzi (divenuti così di fatto risorse interne disponibili) che erano stati beneficiati con i contratti per le 'propedeutiche': di modo che costoro, pagati per tale ultimo titolo (e pagati, come detto più volte, per attività delle quali non v'è traccia e comunque quando svolte, svolte da risorse interne Cespim), sono stati inutilmente pagati anche in forza dei contratti di collaborazione e consulenza 'generica': in forza dei quali già avrebbero potuto e dovuto svolgere benissimo le attività per le propedeutiche, mentre così sono stati pagati 2 o talora 3 (attraverso schermi societari) volte. Ossia una volta come consulenti generici 'interni' ..., con contratti non utilizzati per la rendicontazione, ed una seconda volta come 'professionisti esterni' oppure soci/amministratori delle società incaricate che abbiamo ricordato nella citazione. Se si considera il totale dei contratti di consulenza 'generici' sottoscritti tra il 2007 ed il 2012 ed indicati in citazione, si coglie perfettamente questa ulteriore voce di danno patrimoniale per Cespim, che ha pagato inutilmente due volte. ..." (cfr. memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.: si tratta di deduzioni poi richiamate anche in comparsa conclusionale).

Con riferimento a questa pretesa ulteriore fonte di danno, oltre a ribadire quanto detto sulla rendicontazione a FAPI e sui versamenti effettuati a copertura dei costi delle attività 'propedeutiche' nonché sulla non ipotizzabilità di un danno patrimoniale per Cespim in ordine ai costi di dette attività 'propedeutiche', non vi è prova, tale non potendo essere la mera contestualità temporale, che gli incarichi, oggetto dei contratti di collaborazione e consulenza c.d. 'generici', fossero da ritenere ricompresi nelle prestazioni dovute a margine delle c.d. attività 'propedeutiche'.

In citazione, a pagg. 41-46 risultano riportati detti ulteriori contratti c.d. generici, ma il mero dato temporale e l'indicazione dei soggetti incaricati non consentono di



considerare positivamente, nel senso prospettato dall'attrice, la pretesa mera duplicazione ed inutilità dei richiamati incarichi.

Per quanto da ultimo riguarda la questione della costituzione delle Cespim territoriali, il riferimento alla libera iniziativa ed all'insindacabilità, in via di massima, delle scelte imprenditoriali vale appunto anche per detta contestazione e quindi per la prospettata responsabilità in ordine ai costi sostenuti per la costituzione di dette società locali; rientra infatti nella discrezionalità imprenditoriale la scelta, di per sé non manifestamente irrazionale ed avventata, di favorire una più capillare presenza associativa sul territorio con la creazione di varie società sparse nelle realtà locali per favorire la diffusione dell'associazionismo nell'imprenditoria media e piccola, secondo quella che appunto era la funzione propria di Cespim.

In tale contesto la prova documentale e le prove costituenti (per interrogatorio formale e per testi, correttamente non ammesse), a pretesa dimostrazione dei costi asseritamente sostenuti per la costituzione di dette società locali, non modificano le superiori conclusioni sulla non manifesta irrazionalità o avventatezza della scelta effettuata.

L'esito non positivo di detta iniziativa, con la messa in liquidazione delle società locali, non è di per sé indicativo dell'irrazionalità a monte della scelta stessa.

In conclusione non emerge la prova di un danno patrimoniale in via diretta sofferto da Cespim, a causa della pretesa condotta di *mala gestio* dei convenuti, e meno che mai nell'ammontare indicato nelle rassegnate conclusioni.

In tale contesto fattuale ed allegatorio ben si giustifica la mancata ammissione di ctu contabile, richiesta per la determinazione del danno patrimoniale asseritamente sofferto da Cespim.

Irrilevante -da ultimo- è il richiamo all'equità: sul punto valgono le superiori osservazioni in tema di liquidazione equitativa del danno.

Alla luce delle risultanze di causa, la domanda risarcitoria va rigettata per quanto riguarda i pretesi danni patrimoniali.

Per quanto riguarda invece il preteso danno non patrimoniale, va ribadito, in adesione a Cass. SU 26972/2008, che anche lo stesso non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova.



Preliminarmente è necessario aprire una parentesi, ribadendo che il discorso che si farà con riferimento all'ambito extracontrattuale, vale, *mutatis mutandis*, anche nell'ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. SU 26972/2008; Cass. 24145/2010).

Orbene, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è da ultimo tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2059 c.c..

Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003; Cass. 16716/2003).

Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass. 8827/2003 e 8828/2003): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell'art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo ...”) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).

Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica; quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, ecc.).



Al riguardo, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass. 1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziandosi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti *"... il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza ..."*, con la precisazione che *"... il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile ..."* e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, *"... devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico"* (cfr. citata Cass. SU 26972/2008 in motivazione).

Tanto premesso, è allora evidente che tale pregiudizio può essere risarcito purché -è bene ricordarlo- sia oggetto di specifica allegazione e prova da fornire anche in via di presunzione (cfr. citata Cass. SU 26972/2008: *"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza ... che deve essere allegato e provato"*): non è certamente sufficiente la mera elencazione di possibili voci di danno non patrimoniale per ritenere soddisfatto tale onere: la società attrice ha genericamente fatto riferimento alle tradizionali voci del danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione imprenditoriale.

Nel caso di specie la domanda è priva di qualsiasi puntuale allegazione e prova del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla società attrice per effetto della pretesa condotta illecita dei convenuti.

In comparsa conclusionale la società attrice ha allegato, quanto appunto al danno non patrimoniale, che lo stesso *"... si può cogliere se si considera che agli occhi di tutti i soggetti che hanno avuto percezione dell'accaduto (personale e vertici FAPI, ISFOL,*



ISFORAPI ed altri fondi, personale e vertici delle associazioni aderenti, il suo personale interno, le sue articolazioni territoriali e verticali, i vertici e personale della controllante Confapi) Cespim s.r.l. è apparsa: come soggetto inidoneo a gestire le c.d. ‘attività propedeutiche’ mediante risorse interne, dovendo ricorrere all’esterno; come società che sperpera somme dando all’esterno una valanga di consulenze e contratti frammentati, duplicati, inutili, come soggetto più in generale gestito in modo tale da esser fonte di sprechi inutili (che invece erano in realtà evitabili); come soggetto che dilapida somme senza ottenere risultati. ...” e che ciò aveva determinato “ ... una evidente lesione dell’onore, della reputazione, dell’immagine e della stessa identità personale della società: che sono tutti diritti aventi rilevanza costituzionale, ed in quanto tali suscettibili -poiché lesi- di dar luogo al risarcimento anche del danno non patrimoniale, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Si pensi al solo, citato fatto che Cespim, in conseguenza di quanto dedotto in atti, è apparsa all’esterno come priva della professionalità e della capacità di svolgere le attività Propedeutiche con le sue risorse. ...” (cfr. comparsa conclusionale).

Si tratta peraltro di mere allegazioni, astrattamente idonee a descrivere la lamentata lesione di un bene protetto dall’ordinamento, ma non viene fornita la prova, in base a conferente allegazione, del danno causalmente ricollegato a detta pretesa lesione.

Valgono inoltre le superiori osservazioni sulla liquidazione equitativa.

Tali essendo le risultanze di causa, la domanda della società attrice nei confronti di _____ e degli eredi di _____ va rigettata per mancanza di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale in ipotesi sofferto dall’attrice stessa.

Le superiori conclusioni, alla luce del ricordato principio sulla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), assorbono ogni altra questione in ordine all’allegata responsabilità del _____ (quale preteso amministratore di fatto) e del _____ (quale amministratore di diritto) per condotte commissive o omissive nella gestione di Cespim.

Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dagli eredi _____ in quanto, a tacer d’altro, risulta omessa qualsiasi allegazione e prova circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004: *“La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, "ex" art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d’ufficio, postula pur sempre la prova*



gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'"an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa").

A pag. 2 della memoria ex art. 183/6 n° c.p.c. parte attrice invoca la sanzione di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c. nei confronti del convenuto ma detta sollecitazione non è stata reiterata all'udienza di p.c. e quindi non viene presa in considerazione; in ogni caso l'esito del giudizio renderebbe evidente la non fondatezza della sollecitazione all'esercizio di detto potere.

Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, osserva il Collegio, anche alla luce di Corte Cost. 77/2018 a margine dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese di lite, che la complessità della causa e la stessa oggettiva difficoltà di fornire la prova del danno consentano di procedere all'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- vista la sentenza non definitiva n° 6216/2016 del 22-25/3/2016, rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice Cespim S.r.l. nei confronti dei convenuti
e quali eredi,
questi ultimi tre, di
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. degli eredi
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.

Così deciso a Roma, il 19/6/2018

il Presidente

dott. Stefano Cardinali

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

